

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 99

Anno 50

18 aprile 2019

N. 122

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE,
INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI, DELLO STATUTO DI

UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO

UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO

Modifica Statuto dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno

STATUTO UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO

**APPROVATO DAI COMUNI ADERENTI IN CONFORMITÀ ALL'ART. 32,
COMMA 6. TUEL, CON I SEGUENTI PROVVEDIMENTI CONSILIARI:**

COMUNE	ATTO CONSILIARE	
	N.	DATA
BORE	44	30.10.2013
BORGO VAL DI TARO	60	09.11.2013
COMPIANO	39	29.10.2013
PELLEGRINO PARMENSE	35	31.10.2013
TERENZO	34	05.11.2013
TORNOLO	34	30.10.2013
VARANO DÉ MELEGARI	48	30.10.2013
VARSÌ	42	30.10.2013

**Modificato ai sensi dell'art. 32 comma 4 del TUEL con delibere del Consiglio
dell'Unione n.10 del 12/4/2016 e n.11 del 13/4/2016, n.13 del 10/4/2019
e n.14 del 12/4/2019**

INDICE
TITOLO I
FONTI NORMATIVE E FINALITA'

Art.1 Denominazione – Sede – Stemma

Art.2 Statuto e Regolamenti

Art.3 Finalità e Ruolo

Art.4 Durata dell'Unione

Art.5 Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione

Art.6 Funzioni dell'Unione

Art.7 Modalità di conferimento delle competenze all'Unione

Art.8 Modalità di gestione delle Funzioni e dei servizi conferiti

Art.9 Modalità di ripartizione spese ed entrate

TITOLO II
GLI ORGANI

CAPO I

GLI ORGANI DELL'UNIONE

Art. 10 Gli Organi dell'Unione

Art. 11 Gli Organi di Governo dell'Unione

CAPO II

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 12 Competenze del Consiglio

Art. 13 Costituzione e composizione del Consiglio

Art. 14 Elezione, dimissioni, sostituzione e durata in carica dei Consiglieri

Art. 15 Prima seduta, surata e rinnovo del Consiglio dell'Unione

Art. 16 Diritti e doveri del Consigliere

Art. 17 Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

Art. 18 Incompatibilità a consigliere dell'unione e cause di decadenza

Art. 19 Funzioni di Presidenza del Consiglio dell'Unione

Art. 20 Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Art. 21 Astensione obbligatoria

CAPO III

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art. 22 Il Presidente

Art. 23 Elezione del Presidente

Art. 24 Vice Presidente

Art. 25 Ufficio di Presidenza

CAPO IV

GIUNTA DELL'UNIONE

Art. 26 Composizione della Giunta

Art. 27 Competenze della Giunta

Art. 28 Indennità e rimborsi

TITOLO III
DECENTRAMENTO

Art. 29 Decentramento

Art. 30 Conferenza di Sub-Ambito

Art. 31 Compiti della Conferenza di Sub-Ambito

Art. 32 Regolamento sul decentramento

Art. 33 Presidente della Conferenza di Sub-Ambito

Art. 34 Articolazione degli uffici e dei servizi

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE

Art. 35 Principi generali

Art. 36 Organizzazione degli Uffici e dei servizi

Art. 37 Il Personale

Art. 38 Segretario / Direttore

Art. 39 Conferenza dei Segretari

Art.40 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

TITOLO V
ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 41 Principi generali

Art. 42 Strumenti di programmazione e di controllo

Art. 43 Principi in materia di servizi pubblici locali. Partecipazioni in società

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 44 Autonomia finanziaria

Art. 45 Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 46 Ordinamento contabile e servizio finanziario

Art. 47 Organo di revisione economico finanziario

TITOLO VII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 48 Principi Generali

Art. 49 Trasparenza, diritto di informazione e di accesso agli atti e
Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 50 Iniziativa Popolare

TITOLO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 51 Atti Regolamentari

Art. 52 Norme transitorie

Art. 53 Costituzione dell'Unione e rapporti pendenti

Art. 54 Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO I FONTI NORMATIVE E FINALITA'

ART. 1 DENOMINAZIONE – SEDE – STEMMA

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali e delle leggi 122/10 e 135/12, di seguito brevemente indicato "Testo Unico" e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate "Leggi Regionali" è costituita l'Unione di Comuni Montani denominata "Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno", tra i Comuni di Bedonia, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Pellegrino P.se, Tornolo, e Varsi.
2. L'Unione dei Comuni Taro Ceno subentra alla Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno a titolo universale ai sensi dell'art. 8 L.r. 21/2012 richiamato da art. 32 comma 2 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9, alle condizioni che il Presidente della Giunta regionale detterà con proprio decreto in merito alla procedura successoria, applicando gli articoli da 11 a 18 della legge 21/12 in quanto compatibili, indicando altresì le norme per la liquidazione dei Comuni della preesistente Comunità montana che non hanno aderito alle Unioni. L'Unione esercita altresì le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla preesistente Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti, e riceve le relative risorse subentrando altresì nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all'esercizio di tali funzioni.
3. L'Unione dei Comuni Montani è Ente Locale, Unione dei Comuni, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e regionali.
4. L'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno Taro ha sede legale in Piazza 11 febbraio n. 7 in Borgo Val di Taro. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita: è fatta salva, alle condizioni di seguito esposte, la facoltà di costituire ulteriori sedi operative e di rappresentanza, queste ultime anche fuori dal territorio dell'Unione. Nelle determinazioni per l'attuazione della scelta della sede e per ubicazione degli uffici operativi e delle sedi di rappresentanza deve essere rispettato il principio di invarianza finanziaria, inteso quale mancanza di effetti negativi di spesa rispetto a quella sostenuta e ripartita, a tale titolo, dal soggetto cui l'Unione subentra.
5. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. L'Unione negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno".
7. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma (e di un eventuale gonfalone) la cui riproduzione ed uso sono disciplinati da apposito regolamento.

ART. 2 STATUTO E REGOLAMENTI

1. In forza dell'art.32 c.4 del D.Lgs.18.8.00 n.267, lo statuto dell'Unione è approvato in fase di prima istituzione dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. Le successive modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione.
2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
3. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, per i rapporti anche finanziari con i Comuni e nelle materie di propria competenza.

ART. 3 FINALITA' E RUOLO

1. L'Unione è a tutti gli effetti Unione di Comuni montani ed esercita le competenze di tutela e promozione della montagna, attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Carta Costituzionale e della normativa in favore dei territori montani.
2. L'Unione, inoltre, si costituisce per lo svolgimento associato di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti, in conformità alle vigenti leggi in materia. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali.

3. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e Regolamenti).
4. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
5. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

ART. 4 DURATA DELL'UNIONE

1. L'Unione è costituita per dieci anni
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell'Unione adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente con la scadenza dell'esercizio finanziario;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la riallocazione delle funzioni delegate;
 - d) la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione.

ART. 5 ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALL'UNIONE

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio Comunale con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dal Consiglio dell'Unione dei Comuni.
2. L'adesione dovrà prevedere una congrua remunerazione dei costi iniziali affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi ed ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
4. Il recesso deve essere deliberato ,fermo restando un periodo minimo di adesione di anni cinque, entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di Regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova configurazione dell'ente.
6. In caso di recesso ,la disciplina relativa all'utilizzo del personale è quella dell'art.19 c.7 della L.r. 21/12: il Consiglio dell'Unione, nel prendere atto del recesso, sulla scorta di una opportuna valutazione organizzativa dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che, previo consenso del Comune titolare in precedenza del rapporto di lavoro, l'eventuale personale conferito all'Unione dal Comune recedente debba essere riassegnato al Comune stesso oppure che il recedente si faccia carico degli eventuali maggiori oneri che l'Unione debba affrontare, supportati da idonea documentazione contabile giustificativa.
7. Il recesso deve comunque garantire la continuità delle funzioni e dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Unione.
8. Fatto salvo quanto previsto per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione:
 - a) si fa carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi;
 - b) rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi comunitari, statali o regionali;
 - c) rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.

ART. 6 FUNZIONI DELL'UNIONE

1. L'Unione è titolare di funzioni proprie, espressamente assegnate da disposizioni normative statali e/o regionali ,e di funzioni specificatamente delegate o conferite dai singoli Comuni. In generale l'Unione:

- a) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali proprie del territorio montano;
 - b) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini e garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;
 - c) promuove l'informazione dei cittadini residenti riguardante le decisioni e le iniziative di propria competenza ed i rapporti con gli Enti di governo comunitario, nazionale, regionale, provinciale e dei Comuni aderenti.
 - d) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni prevedendo anche l'organizzazione di uno o più sub-ambiti omogenei;
 - e) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni conferite dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri soggetti istituzionali;
 - f) favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri, nonché forme associative di gestione di servizi di competenza comunale con valenza unitaria o per una o più sub-ambiti omogenei.
2. I Comuni aderenti possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.
3. All'Unione spettano, inoltre, tutte le competenze precedentemente attribuite alla Comunità Montana nell'ambito della programmazione ed attuazione delle politiche per la montagna, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 97/94, degli interventi speciali per la montagna e per la tutela delle zone svantaggiate e marginali, stabiliti dall'Unione Europea o dalle leggi statali e regionali.
4. L'elenco delle funzioni e/o servizi di cui si prevede la gestione in forma associata disciplinata da successive convenzioni, ivi compresi quelli già conferiti alla Comunità Montana ed acquisite dall'Unione al momento della sua costituzione, è indicato nell'allegato A al presente Statuto.
5. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere successivamente deliberati dai Comuni interessati, con le modalità specificate nel presente Statuto.

ART. 7

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

1. Fermo restando il perseguimento dell'obiettivo di un'adesione unitaria da parte degli enti aderenti, il conferimento delle funzioni e dei servizi all'Unione viene disposto a seguito di atti conformi adottati da Enti che rappresentino la maggioranza dei medesimi calcolata:
- a) su tutti i Comuni, se il conferimento avviene in riferimento ad una gestione che interessi l'intera Unione;
 - b) sui Comuni appartenenti ai sub-ambiti di cui all'art. 29, se il conferimento riguarda gestioni da svolgere su tale scala e sia ad essa circoscritto.
2. Il conferimento di funzioni in linea di principio è pari alla durata dell'Unione e comunque non inferiore a cinque anni.
3. Il conferimento, delle funzioni e servizi si perfeziona con l'approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni conferenti e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una convenzione, previa analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione.
4. La convenzione da sottoscrivere formalmente deve, in ogni caso, prevedere:
- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito;
 - b) criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
 - c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - d) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
 - e) l'eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione e che non potrà, comunque, essere inferiore a cinque anni;
 - f) le modalità del recesso ed i relativi effetti risarcitori e sanzionatori.
5. Contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione di cui al precedente comma 3, il Consiglio dell'Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del conferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del conferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata.
6. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria e tendenzialmente onnicomprensiva delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei per tipologia e per contesto operativo, così da evitare di lasciare in capo al Comune compiti residuali.
7. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale conferimento.

8. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già conferiti, è deliberata dai Consigli Comunali interessati, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi. Nel caso di revoca anticipata rispetto alla durata minima di cinque anni, la stessa è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta di comune accordo tra tutti gli enti aderenti.

ART. 8 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI CONFERITI

1. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti nelle forme di gestione previste dalla normativa di riferimento od applicabile agli enti locali. Tale esercizio, in forza dell'art.19 L.r. 21/2012, dovrà avvenire nell'ordine:
 - a. con impiego di personale proprio, distaccato, comandato o trasferito dai Comuni o proveniente dalla Comunità montana cui l'Unione subentra;
 - b. con impiego di personale proprio di Comuni compresi nell'Unione, autorizzato con le modalità di cui all'art.53 D.Lgs.165/2001;
 - c. con impiego di personale proprio di Comuni non compresi nell'Unione, autorizzato con le modalità di cui all'art.53 D.Lgs.165/2001;
 - d. mediante apposite convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché ente capofila dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni
 - e. mediante affidamento a terzi sulla base delle procedure di legge.
2. I corrispettivi fissati nelle convenzioni indicate al comma precedente devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

ART. 9 MODALITÀ DI RIPARTIZIONE SPESE ED ENTRATE

1. Le spese dell'Unione vengono così ripartite :
 - a) quelle relative a singole funzioni e servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura, caratteristiche e dei bacini di utenza di ciascun servizio, facendo prevalere il principio di coincidenza tra costi sostenuti e grado di fruizione del servizio ;
 - b) le residue spese, da considerarsi quali spese generali che non siano oggetto di specifiche determinazioni del piano successorio di cui al precedente art.1 c.2, tra tutti i Comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate nelle relative convenzioni; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi effettuati non da tutti i Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso, il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

TITOLO II GLI ORGANI

CAPO I GLI ORGANI

ART. 10 GLI ORGANI DELL'UNIONE

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 1. il Presidente;
 2. il Consiglio;
 3. la Giunta.

2. Sono organi a rilevanza istituzionale: la Conferenza di sub-ambito, laddove istituita, le eventuali Commissioni Consiliari, l'Ufficio di Presidenza se istituito e l'Organo di revisione.
3. Sono organi gestionali: il Segretario/Direttore e le figure apicali responsabili secondo l'organizzazione adottata.
4. Gli organi di cui ai precedenti commi esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.
5. L'elezione, la nomina e la composizione degli organi dell'Ente, si uniforma a principi di pari opportunità, garantendo, laddove possibile, la presenza di entrambi i sessi nelle giunte, negli organi collegiali dell'Unione, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti.

ART. 11

GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

1. Gli organi di governo costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
2. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
3. Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. In caso di consultazioni amministrative a scadenza temporalmente differenziata, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.
4. In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
5. La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della "*prorogatio*" dei rappresentanti uscenti.
6. Gli organi di governo dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di "status di amministratori" dal T.U enti locali nonché le specifiche disposizioni previste dal presente Statuto.

CAPO II

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

ART. 12

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione ed ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) lo Statuto dell'Ente, per quanto di competenza, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, i regolamenti, ad esclusione di quelli previsti all'art. 39 del presente Statuto;
 - b) gli accordi quadro, il programma annuale operativo, i programmi di settore;
 - c) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti; piani territoriali ed urbanistici ;
 - d) convenzioni con i Comuni, con la Provincia ed altri Enti Pubblici, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Unione a società di capitali e relative modifiche, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - f) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione ed estinzione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutazioni, provvedimenti in materia di diritto di superficie, appalti e concessioni che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Esecutivo, del Segretario o di altri funzionari;

- k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Unione di Comuni presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge o da Statuti e regolamenti degli Enti interessati;
- l) le funzioni ulteriori specificamente attribuite al Consiglio dalla normativa statale.

2. Nell'ipotesi di istituzione delle Conferenze di sub-ambito, di cui al successivo art. 30, la funzione di programmazione propria del Consiglio dell'Unione è finalizzata a favorire le interrelazioni e collaborazioni fra più ambiti di intervento ed a coordinare l'azione degli organi di decentramento nell'ambito dell'azione unitaria dell'Unione, identificando gli obiettivi minimi, sia in termini quantitativi che qualitativi, nonché il tetto massimo entro il quale contenere i singoli interventi.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi, nemmeno in via d'urgenza, mentre può essere surrogato ,ricorrendo tale presupposto, dalla Giunta nell'adozione delle variazioni di bilancio da ratificare dal Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 13 COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da due consiglieri per ciascun Comune, di cui uno di maggioranza che potrà essere anche il Sindaco e l'altro in rappresentanza della minoranza.

2. Nel Consiglio così costituito, il Sindaco, quale rappresentante consiliare della maggioranza del Comune di appartenenza, dispone di due voti e quello della minoranza di un unico voto.

3. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti,considerando le quote a ciascuno spettanti secondo il comma precedente e riferita a quelli che non abbiano obbligo di astensione, e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno ,fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento.

4. Ferma restando la possibilità di delega permanente ai sensi art.19 c.3 ter della L.r. 21/2012,la surroga temporanea delle funzioni del Sindaco da parte del Vicesindaco di ciascun Comune è soggetta ,anche per quelle da esercitare in seno all'Unione,alle regole ordinarie,con la conseguenza che tale esercizio rientra tra quelli possibili quando il Sindaco sia temporaneamente impedito. E' fatto salvo il caso in cui ciò venga esplicitamente escluso all'atto della nomina della Giunta comunale nella quale si eserciti contemporaneamente la facoltà di delega permanente . Nell'attività dell'Unione,che resta estranea ai rapporti istituzionali interni ai singoli Comuni, l'assenza del Sindaco e la contemporanea presenza del Vicesindaco legittima quest'ultimo a rappresentare il proprio Ente negli Organi collegiali,senza la necessità di accertamenti ulteriori e diversi rispetto a quello iniziale riferito all'atto di nomina della Giunta comunale. L'esercizio della facoltà di delega permanente non priva il Sindaco della possibilità di svolgere direttamente le funzioni in caso di impedimento del delegato.

ART. 14 ELEZIONE, DIMISSIONI, SOSTITUZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. Stante quanto stabilito al primo comma dell'articolo precedente, i Consigli Comunali provvedono all'elezione del rappresentante della minoranza col sistema del voto riservato,ossia con la partecipazione della sola parte che deve esprimere il rappresentante . In caso di parità di voti tra consiglieri della minoranza verrà eletto quello che abbia riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale e,in presenza di ulteriore parità, il consigliere iscritto nella rispettiva lista con un numero inferiore ,e in caso di ulteriore parità il più anziano.

2. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione di cui al comma precedente entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di cessazione dalla carica del consigliere nominato per la minoranza , il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere alla relativa sostituzione con le stesse modalità ed entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.

3. La prima elezione del rappresentante della minoranza nel Consiglio dell'Unione da parte dei Consigli Comunali,dovrà tenersi entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione.

4. In caso di mancata elezione del rappresentante di minoranza entro i termini di cui sopra, in via suppletiva e fino ad eventuale successiva designazione, entra a far parte del Consiglio dell'Unione, per ciascun Comune che non abbia provveduto, il consigliere comunale compreso in una delle liste diverse da quella del candidato eletto sindaco, che abbia riportato nelle elezioni la maggiore cifra individuale . In caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere iscritto nella rispettiva lista con un numero inferiore ,e in caso di ulteriore parità quello più anziano. Il Presidente dell'Unione è tenuto a segnalare l'omessa elezione al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.

5. Allo scioglimento di un Consiglio comunale, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale o da parte del commissario nel caso di gestione commissariale.
6. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale – che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio della Unione – decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal presente articolo.
7. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida.
8. Le dimissioni da Consigliere della Unione sono comunicate per iscritto al Sindaco del Comune di appartenenza e al Presidente dell'Unione: esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.
9. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio della Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 15

PRIMA SEDUTA, DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
2. I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
3. Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti di minoranza dei Comuni che costituiscono l'Unione. Dal ricevimento di tali attestazione decorrono i termini per la convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio.
4. La prima seduta del Consiglio dell'Unione viene convocata dal Sindaco più anziano di età, che la presiede fino all'elezione del Presidente, entro dieci giorni dalla comunicazione dall'avvenuto rinnovo, a seguito della elezione dei rappresentanti da parte dei Consigli Comunali.
5. In prima seduta il Consiglio provvede alla convalida dell'elezione dei propri componenti.

ART. 16

DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. Il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato e per l'esercizio delle proprie funzioni:
 - a) ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;
 - b) ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie, ivi comprese le copie degli atti dell'ente e delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione;
 - c) può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio;
 - d) può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.
2. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari di cui fa parte: quando non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza comunicazione giustificativa scritta, da spedirsi alla Unione prima dello svolgimento o, comunque, non oltre tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza deve essere dichiarato decaduto, salvo che le giustificazioni configurino il motivato impedimento. Considerata la natura dell'Unione, Ente di secondo grado a finalità gestionale, non si considera motivato impedimento la protesta politica espressa con l'assenza.
3. Ai consiglieri si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali normativamente vigenti in materia di "*status degli amministratori*", con riferimento a permessi, licenze, gettoni di presenza e rimborsi spesa. Tuttavia ad essi non è riconosciuta alcuna indennità aggiuntiva rispetto a quella spettante in qualità di Sindaci/Consiglieri dei rispettivi Comuni.

ART. 17
GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

1. Il Consiglio, per garantire la partecipazione e l'esercizio del controllo da parte di tutti i Consiglieri può prevedere la istituzione di Commissioni Consiliari con compiti e nel numero definite nel Regolamento di Funzionamento del Consiglio.
2. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
3. Il Consiglio, a maggioranza assoluta di voti, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle Commissioni. Con il medesimo Regolamento si disciplineranno forme di raccordo fra il Consiglio dell'Unione ed i Consigli comunali dei comuni aderenti.
4. In relazione all'articolazione dei servizi e delle funzioni per specifici ambiti, è prevista la facoltà di istituire Commissioni consiliari per ciascun sub-ambito formalmente previsto, con i compiti di trattare questioni specifiche riferite all'ambito territoriale di riferimento.

ART. 18
INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE E CAUSE DI DECADENZA

1. Nella sua seduta di insediamento e prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti.
2. Il Consigliere eletto a ricoprire la carica di Consigliere della Unione dei Comuni Montani, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere, deve essere convalidato dal Consiglio.
3. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità o inconferibilità degli amministratori locali dei Comuni.
4. Le cause di decadenza dalla carica di Consigliere sono quelle previste dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 19
FUNZIONI DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Le funzioni di presidenza del Consiglio dell'Unione sono affidate al Presidente dell'Unione stessa.
2. In tale veste il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle rispettive funzioni. In particolare:
 1. convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento;
 2. vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari;
 3. notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge, Statuti, Regolamenti convenzioni e patti in genere;
 4. convoca, con le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento di cui all'art. 20, le sedute del Consiglio aperte alla partecipazione dei membri dei Consigli comunali dei comuni aderenti, fermo restando che questi ultimi non concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta.
3. In caso di assenza o impedimento in tali funzioni il Presidente dell'Unione è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 20
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

ART. 21
ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Nelle ipotesi in cui il Consiglio è chiamato a decidere su funzioni conferite dalla non totalità dei Comuni, in particolare con riferimento alle gestioni associate obbligatorie ai sensi dell'art. 14 del d.l. 78/2010, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non assoggettati all'obbligo normativo anzidetto e non interessati dal conferimento, salvo che la decisione non abbia rilevanza generale per l'Unione. Si intende sussistere tale rilevanza quando si tratti di conferimento di servizi all'Unione da parte di alcuni dei Comuni componenti e tale conferimento abbia ricadute in termini finanziari o organizzativi, quale uso di personale, sull'intera Unione. L'astensione è sempre obbligatoria quando la determinazione da assumere riguarda l'uso di risorse destinate a singoli Comuni.
2. Le modalità di applicazione dei meccanismi di astensione obbligatoria a carico dei consiglieri, ivi compresa la risoluzione di eventuali contestazioni, sono definite dal Regolamento di cui al precedente articolo.
3. Lo stesso Regolamento può prevedere ulteriori ipotesi di astensione obbligatoria per gli ordini del giorno consiliare non aventi rilevanza per l'intero territorio dell'Unione.

CAPO III
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ART. 22
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione dei Comuni, ed esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. In particolare, il Presidente:
 - a) rappresenta l'Unione e presiede il Consiglio e la Giunta;
 - b) è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni;
 - c) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali;
 - d) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - e) provvede a inizio legislatura e ordinariamente per la durata della stessa, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - f) provvede, sentita la Giunta, alla nomina e alla revoca del Segretario-Direttore dell'Unione;
 - g) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio. Entro 60 giorni dalla sua elezione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio della proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che costituiscono il proprio programma amministrativo, che sono approvati in apposito documento, in seduta consiliare.
 - h) sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione dei Comuni ed i Comuni.
 - i) nomina, sentita la Giunta, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti

ART. 23
ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei componenti, tra i Sindaci del Comune aderenti alla Unione. Il Presidente dura in carica per l'intero mandato amministrativo della maggioranza dei Comuni: nelle more dell'elezione, funge da Presidente il Sindaco più anziano di età.
2. Il Presidente è eletto sulla base di un documento programmatico sottoscritto dai consiglieri in rappresentanza di almeno 1/3 dei componenti l'assemblea.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco comporta l'automatica e corrispondente cessazione della carica di Presidente dell'Unione; le dimissioni dalla carica di Presidente seguono le stesse modalità e procedure di quelle previste per la carica di consigliere; la cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina lo scioglimento degli altri organi politici.

4. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta delle quote di voto, di una mozione, sottoscritta dai consiglieri in rappresentanza di almeno 1/3 delle quote di voto assegnate, che contenga il nominativo del nuovo Presidente che si intende eletto con l'approvazione della mozione medesima.

ART. 24 VICE PRESIDENTE

1. Il Vicepresidente è eletto tra i Sindaci, con le modalità indicate all'articolo precedente, fatta salva, da una parte, la non obbligatorietà della presentazione del documento programmatico e, dall'altra, la possibilità di inserire specifica proposta nello stesso documento. In quest'ultimo caso è possibile procedere a votazione contestuale del presidente e vicepresidente.

2. Il Vicepresidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di contemporanea assenza o impedimento di ambedue le figure, i componenti dell'Esecutivo esercitano le funzioni sostitutive del Presidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

ART. 25 UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Può essere istituito un ufficio di Presidenza quale organismo di supporto al Presidente dell'Unione, sulle principali problematiche relative alle funzioni ed ai servizi conferiti o da conferire all'Unione. In particolare tale organismo concorre ad elaborare i necessari indirizzi al fine di realizzare il raccordo ed il confronto fra l'attività della Giunta dell'Unione e delle Giunte dei comuni aderenti.

2. L'ufficio di Presidenza è costituito con atto del Presidente dell'Unione e la relativa composizione e modalità di funzionamento sarà disciplinata da apposito regolamento.

CAPO IV GIUNTA DELL'UNIONE

ART. 26 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta di diritto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione: nei casi di incompatibilità fa parte della Giunta il vicesindaco.

2. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.

ART. 27 COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:

1. ad adottare collegialmente tutti gli atti di amministrazione ordinaria o comunque gli atti aventi rilevanza esterna che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario – Direttore o, eventualmente, dei dirigenti o dei responsabili di uffici e servizi;
2. ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
3. a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
4. a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio e a riferire annualmente allo stesso sulla propria attività;
5. ad adottare, sulla base dei principi stabiliti dal Consiglio e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi; a formulare indirizzi per il corretto svolgimento delle relazioni sindacali.

2. La Giunta delibera :

- a) per il quorum strutturale ,con un numero di presenti pari alla maggioranza dei componenti;
- b) per il quorum funzionale con la maggioranza dei votanti.

3. Si applica il sistema del voto limitato nei casi e con i criteri indicati al precedente art.21.
4. Qualora l'Unione coincida con il distretto sanitario di cui all'art. 9 della Legge Regionale nr. 19/1994, la Giunta svolge anche le funzioni di Comitato di Distretto. In tale ipotesi la composizione è integrata con la partecipazione del direttore del distretto e di tutti gli altri soggetti che per legge devono essere presenti.
5. Ai componenti della Giunta si applicano i medesimi obblighi di astensione di partecipazione alle deliberazioni dell'organo collegiale previsti per i componenti il Consiglio.

ART. 28 INDENNITA' E RIMBORSI

1. Agli Assessori e al Presidente si applicano le disposizioni statali normativamente vigenti in materia di "status degli amministratori", con riferimento a permessi, licenze, gettoni di presenza e rimborsi spese nei limiti previsti dalle norme di settore .

TITOLO III DECENTRAMENTO

ART. 29 DECENTRAMENTO

1. Il territorio dell'Unione viene articolato in **due** diversi sub-ambiti organizzativi , in funzione delle diverse caratteristiche delle aree territoriali di appartenenza di ciascun comune e così definiti:
 - a) subambito Val Ceno comprendente i Comuni di Bore,Pellegrino P.se ,e Varsi;
 - b) subambito Val Taro comprendente i Comuni di Bedonia, Borgo Val di Taro ,Compiano e Tornolo.
2. L'individuazione, delimitazione territoriale e composizione dei sub-ambiti possono essere modificate, anche in sede di adesione successiva di Comuni ed è approvata dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi , su iniziativa o previa consultazione dei Comuni interessati. Le norme di funzionamento dei sub-ambiti che non si ricavano dallo Statuto, sono stabiliti dal regolamento sul decentramento, approvato dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza semplice .
3. Tale regolamento può prevedere che all'interno di ciascun sub-ambito siano costituiti i seguenti organi:
 - a) Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti al sub-ambito (Conferenza di sub-ambito);
 - b) Presidente di sub-ambito eletto dalla Conferenza dei Sindaci.

ART. 30 CONFERENZA DI SUB-AMBITO

1. La Conferenza di sub-ambito,quando sia costituita, è composta dai Sindaci dei Comuni facenti parte del sub-ambito.
2. La conferenza è organo rappresentativo delle esigenze della comunità nell'ambito territoriale di riferimento , ha sede in uno dei Comuni aderenti al sub-ambito e dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio dell'Unione.

ART. 31 COMPITI DELLA CONFERENZA DI SUB-AMBITO

1. Alle Conferenze di sub-ambito è garantito l'esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte della Unione, con riferimento allo specifico ambito territoriale di riferimento. Gli organi dell'Unione sono tenuti a motivare l'eventuale reiezione di proposte e pareri espressi dalle Conferenze di sub-ambito su provvedimenti che riguardino interessi specificamente attinenti alla collettività o al territorio del sub-ambito medesimo.
2. Le Conferenze di sub-ambito, nell'ambito del proprio territorio, possono promuovere forme di partecipazione della popolazione a carattere consultivo, preparatorie alla formazione di atti o per l'esame di speciali problemi della popolazione e dei servizi del territorio.
3. Le Conferenze di sub-ambito esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio dell'Unione e della Giunta dell'Unione.

4. In relazione a quanto previsto dall'art. 21 e dall'art. 27 comma 3, la Conferenza di sub-ambito ha la facoltà di sottoporre agli organi dell'Unione proposte di deliberazione da approvare con modalità di astensione obbligatoria.

ART. 32 REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO

1. Il Regolamento sul decentramento disciplina il funzionamento dei subambiti in particolare definisce la modalità per l'istituzione, nell'ambito dell'organizzazione unitaria dell'Unione, delle articolazioni organizzative territoriali di sub-ambito, di cui al successivo articolo 33.

2. Il Regolamento può prevedere la facoltà per il Consiglio dell'Unione di quantificare annualmente le risorse da assegnare ai singoli sub-ambiti per l'insieme degli interventi e dei servizi che fanno capo agli stessi, secondo un modello distributivo che tenga conto dei servizi esistenti sul territorio, di indicatori economico-sociali e demografici e che deve assicurare anche funzioni perequative e di riequilibrio.

ART. 33 PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DI SUB-AMBITO

1. Il Presidente della Conferenza di sub-ambito è eletto dalla Conferenza nel proprio seno per appello nominale e con la maggioranza dei Sindaci dei Comuni aderenti al sub-ambito. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei Sindaci dei Comuni aderenti al sub-ambito.

2. Il Presidente:

- a) rappresenta il sub-ambito nei rapporti con gli organi dell'Unione;
- b) convoca e presiede la Conferenza di sub-ambito secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento;
- c) propone al Consiglio ed alla Giunta dell'Unione, per l'approvazione, le deliberazioni;
- d) nel rispetto del generale potere di sovrintendenza del Presidente dell'Unione e delle competenze del Segretario/Direttore sovrintendente al funzionamento delle articolazioni organizzative (uffici e dei servizi) del sub-ambito, se previste, dando impulso all'azione dell'apparato burocratico preposto ai medesimi in ordine all'attuazione dei programmi adottati dalla Conferenza di sub-ambito e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;
- e) esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell'Unione, in relazione al sub-ambito di riferimento;
- f) esercita ogni altra funzione a lui attribuita dal regolamento sul decentramento;

ART. 34 ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Le Funzioni ed i servizi conferiti all'Unione potranno essere esercitati per l'intero territorio o limitatamente ai sub-ambiti territoriali di riferimento, facendo comunque salvo il principio della gestione unitaria della funzione o del servizio in capo all'Unione.

2. Le convenzioni di conferimento disciplinano le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio ed alla necessità di presidi e/o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.

3. Per le funzioni ed i servizi aventi articolazione territoriale, potrà essere prevista l'assegnazione di risorse umane, strumentali e di controllo, attraverso la predisposizione di appositi centri di costo, nell'ambito del bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione dell'Unione.

4. Alle articolazioni territoriali si applicano i principi organizzativi di cui al Titolo successivo.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE

ART. 35 PRINCIPI GENERALI

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa, flessibilità funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici

stabiliti dagli organi di governo. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

2. L'organizzazione è improntata al principio di separazione dei poteri, per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. In particolare gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la coerenza dei risultati della gestione amministrativa con le direttive generali impartite.

4. Alle figure apicali compete in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

5. I rapporti tra organi politici e personale sono improntati ai principi di separazione, di cooperazione e di leale collaborazione.

ART. 36

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi dovrà tendere al rispetto degli indirizzi di seguito definiti:

- a) superamento del modello formalistico amministrativo;
- b) responsabilizzare amministrazioni e dirigenti nella gestione del cambiamento e nella valorizzazione del personale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa;
- c) passaggio dalla cultura del procedimento a quella del provvedimento, da quella dell'adempimento a quella del risultato, da quella della funzione a quella del processo, da quella dell'autotutela a quella della responsabilità;
- d) revisione dei processi produttivi delle amministrazioni, con l'obiettivo di ottenere risparmi economici e una migliore soddisfazione dell'interesse del cittadino-cliente;
- e) all'elaborazione di meccanismi di miglioramento continuo dell'efficacia funzionale e di costante recupero dell'efficienza dell'organizzazione pubblica, attraverso un'analisi sui fabbisogni e la gestione del personale;
- f) previsione di un'organizzazione flessibile e dinamica, quindi modulata e rimodulabile in ragione degli obiettivi dichiarati e programmati, che consenta la gestione dei processi interfunzionali, evitando duplicazioni, e consentendo modifiche semplici in caso di cambiamento delle esigenze dell'ambiente o delle strategie dell'Unione, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, nonché la pianificazione degli interventi di gestione del cambiamento;
- g) mobilità delle funzioni, attraverso l'adattamento dei moduli organizzativi, anche temporanei, capaci di adattarsi velocemente senza formalizzazioni alle nuove esigenze.

2. L'attuazione degli indirizzi sopra definiti dovrà essere realizzata attraverso "un'amministrazione leggera, al servizio dei cittadini e delle imprese", orientata al miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati, attraverso la valorizzazione e il riconoscimento del ruolo strategico dei grandi temi connessi alle innovazioni (nuove tecnologie, strumenti informatici e digitalizzazione della PA).

ART. 37

IL PERSONALE

1. L'Unione ha una—dotazione organica ed una propria struttura organizzativa.

2. L'Unione privilegia l'utilizzo del personale a tempo indeterminato proveniente dalla soppressa Comunità Montana e del personale dipendente dai Comuni che ne fanno parte, con le modalità stabilite nel regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi. Il personale dei Comuni aderenti all'Unione viene di norma comandato all'Unione per le necessità derivanti dallo svolgimento delle funzioni correlate al profilo professionale ricoperto, conferite dai Comuni all'Unione. La concreta adibizione dei dipendenti comandati alle necessità dell'Unione è demandata agli organi preposti alla gestione, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro. Il ricorso a personale reclutato direttamente dall'Unione in base alla normativa vigente e nei limiti consentiti è possibile, in alternativa alle altre ipotesi esposte nel precedente art.8, solo quando si renda indispensabile per la gestione dei servizi conferiti.

3. L'Unione può avvalersi dell'opera di personale esterno reclutato direttamente in base e nei limiti della normativa vigente, o di collaborazioni, con le forme e nei limiti stabiliti dalle vigenti normative e dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

4. L'Unione rimborsa al Comune titolare del rapporto di lavoro con il personale comandato la quota percentuale della spesa sostenuta in ragione delle funzioni e servizi conferiti, come risultante dalla convenzione di conferimento.
5. I Comuni e l'Unione costituiscono un sistema unitario per il presidio e la gestione dei limiti imposti dall'ordinamento in materia di personale e finanza pubblica nonché per la pianificazione del fabbisogno del personale.
6. Nel caso di scioglimento dell'Unione o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato o trasferito dai Comuni all'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza facendo salva la possibilità, per l'Unione, previa verifica della disponibilità del personale interessato, di stipulare specifici accordi con l'ente di provenienza per mantenere presso di essa il personale trasferito, nel rispetto comunque delle normative vincolistiche in materia di personale ad essa applicabili e dei vincoli di bilancio conseguenti. Il personale assunto direttamente dall'Unione e quello proveniente dalla soppressa Comunità Montana transiterà negli organici dei Comuni secondo gli accordi che saranno assunti dalla Giunta dell'Unione.
7. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
8. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

ART. 38 SECRETARIO –DIRETTORE

1. L'Unione ha un Segretario-Direttore, individuato dal Presidente tra i segretari comunali dei Comuni aderenti all'Unione e il segretario della Comunità Montana cui l'Unione subentra, che riveste la funzione apicale dell'Ente.
2. Al Segretario-Direttore competono la gestione giuridica amministrativa dell'Ente e la vigilanza sulla legittimità dell'azione amministrativa; alla figura spettano inoltre compiti di gestione e collaborazione e assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente.
3. A tale fine, oltre al parere di regolarità tecnica se di competenza, partecipa all'organizzazione del sistema dei controlli interni sulla base di quanto previsto dalle disposizioni normative e dal relativo regolamento dell'Unione.
4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i compiti e le responsabilità del Segretario-Direttore in conformità con i principi stabiliti dalla normativa statale e dal presente Statuto: egli è responsabile nei confronti dell'Ente del risultato dell'attività svolta dagli Uffici, nonché della realizzazione dei programmi e dei progetti deliberati dall'Unione.
5. La disciplina specifica dei compiti, funzioni e responsabilità del Segretario-Direttore saranno definiti nel regolamento uffici e servizi nel rispetto del principio di dipendenza funzionale dal Presidente; esercita comunque le seguenti:
 - a) sovrintende alla predisposizione e all'attuazione degli strumenti di programmazione dell'Ente;
 - b) sovrintende alla gestione dell'Ente e alla corretta gestione dei servizi gestiti in forma associata coordinando i rapporti tra i soggetti interessati e definendo le proposte e gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
 - c) sovrintende all'attività istituzionale dell'Ente coadiuvando gli organi preposti nella redazione dei Regolamenti e delle modifiche statutarie;
 - d) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali, ne promuove e coordina l'attività per attuare gli indirizzi stabiliti dagli organi elettivi ed assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa;
 - e) partecipa alle riunioni degli organi collegiali curandone la verbalizzazione e roga, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione dell'Unione, gli atti ed i contratti;
 - f) verifica e controlla l'attività dei responsabili apicali con potere sostitutivo di avocazione, previa diffida, in caso di inerzia degli stessi;
 - g) effettua la contestazione degli addebiti e l'adozione delle sanzioni disciplinari ai dipendenti per quanto di competenza e rilascia le autorizzazioni delle missioni, delle prestazioni straordinarie, dei congedi e dei permessi alle figure apicali.
6. In caso di assenza del Segretario - Direttore che possa pregiudicare l'attività dell'Ente il Presidente dispone in ordine alla sua temporanea sostituzione assegnando le funzioni prioritariamente ad altro dipendente in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di segretario comunale oppure ad uno dei soggetti di cui al precedente comma 1.
7. Le funzioni di direzione facenti parte dei compiti attribuiti alla figura indicata al presente articolo non danno diritto ad indennità aggiuntive.

Art 39 CONFERENZA DEI SEGRETARI

1. La conferenza dei segretari dei Comuni aderenti all'Unione è composta dai segretari che non abbiano la funzione di segretario dell'Unione: essa ha funzioni di coordinamento e raccordo delle attività di gestione amministrativa, tecnica

e finanziaria, di interesse comune dell'Unione e dei Comuni aderenti, nonché di confronto e verifica in ordine ad argomenti o problematiche di carattere trasversale che interessino tutti gli Enti.

2. I Segretari dei Comuni partecipanti individuano in tale sede ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle convenzioni d'attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

3. La conferenza si riunisce periodicamente o a richiesta motivata di uno dei suoi componenti e può chiedere la partecipazione del segretario dell'Unione.

ART. 40

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione, i criteri ed i requisiti per la nomina dei responsabili di servizio determinandone le relative responsabilità.

2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta nel rispetto dei criteri generali desumibili dal presente Statuto e dei principi approvati dal Consiglio dell'Unione.

3. Ciascuna articolazione funzionale e organizzativa individuata dal regolamento, è affidata dal Presidente a un responsabile che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile l'incarico della sostituzione è attribuito con determinazione dal Segretario- Direttore.

5. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere, nel rispetto della normativa vigente, la costituzione di rapporti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente.

TITOLO V

ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

ART. 41

PRINCIPI GENERALI

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

2. L'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti all'Unione Europea.

ART. 42

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI CONTROLLO

1. Oltre agli strumenti previsionali-contabili espressamente previsti dalla legge, l'Unione si avvale degli strumenti di programmazione specificatamente disciplinati dalla singole norme di settore relativamente alle funzioni conferite, in particolare con riferimento alla normativa nazionale e regionale attuativa dell'art. 44, comma 2, della Costituzione, in materia di tutela e promozione della montagna.

2. All'Unione si applicano le disposizioni in materia di controlli interni previsti per gli enti locali.

ART. 43

PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di interesse generale ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge.

2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
3. L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate e se previsto nella delega conferita può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni e promuovere la costituzione di società di capitali per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.
4. I rapporti tra l'Unione e i soggetti indicati nel comma 3 sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato.
5. Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia anche nei confronti degli utenti.
6. Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

ART. 44 AUTONOMIA FINANZIARIA

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, con le modalità stabilite dalle singole convenzioni che regolano il conferimento dei servizi.
3. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve essere assunta sulla base di un progetto di fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria indicante le risorse umane, strumentali e finanziarie che a tal fine sono impegnate, in mancanza del quale la delibera di conferimento si considera improcedibile.
4. L'Unione svolge le funzioni di cui al precedente articolo 6 nel rispetto del principio di pareggio del bilancio e quindi verificando l'adeguato trasferimento di risorse per l'esercizio delle stesse.

ART. 45 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo ed il rendiconto di gestione.
2. I Comuni sono tenuti a prevedere nella propria programmazione finanziaria tutti i costi di cui all'art.9 iscritti nel bilancio dell'Unione. Eventuali contribuzioni a favore dell'Unione potranno essere considerati contabilmente nei rispettivi bilanci al mero fine di ridurre le quote di contribuzione annua a carico dei comuni senza compromettere l'assetto strutturale della sostenibilità dei costi nelle programmazioni degli anni successivi.
3. I Comuni trasferiscono ,a favore del bilancio dell'Unione, le somme dovute a copertura dei costi di cui all'art.9 secondo i tempi indicati nelle richieste del servizio economico finanziario dell'Unione e sulla base delle norme del relativo regolamento di contabilità . Quest'ultimo dovrà stabilire l'imputazione degli eventuali maggiori oneri finanziari che l'Unione abbia sopportato a causa del ritardato versamento a carico del solo o dei soli Comuni ritardatari.
4. L'Unione adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni partecipanti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

ART. 46
ORDINAMENTO CONTABILE
E SERVIZIO FINANZIARIO

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, è disciplinato dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione e dalla normativa per gli enti locali.

ART. 47
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.
2. Funzioni, competenze, responsabilità, cause di incompatibilità, limiti e impedimenti al conferimento dell'incarico dell'organo di revisione sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità di cui all'articolo 46.

TITOLO VII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 48
PRINCIPI GENERALI

1. L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative ed alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche, sociali e del volontariato presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.

2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione, fermo restando il principio di cui all'art.1 c.4:

- a) assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
- b) garantisce piena e concreta attuazione dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa;
- c) individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie, con le altre forme associative e le parti sociali;
- d) può istituire apposite consulte, provvedendo con la medesima deliberazione a definirne i compiti ed il funzionamento;
- e) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo;
- f) favorisce e promuove il principio della concertazione sociale a sostegno delle scelte politico-amministrative e di programmazione, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza collettiva, nella prospettiva di garantire la massima efficacia alle azioni da attuare a favore della cittadinanza e delle diverse comunità presenti sul territorio.

ART. 49
TRASPARENZA, DIRITTO DI INFORMAZIONE
E DI ACCESSO AGLI ATTI E PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'Unione impronta la propria attività e adegua la propria organizzazione al principio di trasparenza intesa come accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali secondo principi di buon andamento ed imparzialità e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, adottando allo scopo gli atti previsti dalle specifiche disposizioni in materia.

2. A tal fine, con proprio Regolamento, disciplina procedure e modalità per uniformarsi agli obblighi normativi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

3. Il Consiglio dell'Unione col medesimo Regolamento disciplina la partecipazione dei cittadini e degli interessati nei procedimenti amministrativi di propria competenza, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

ART. 50 INIZIATIVA POPOLARE

1. I cittadini anche stranieri, purché residenti in uno dei comuni dell'Unione possono proporre istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi: queste ultime devono essere sottoscritte da almeno cinquanta persone e depositate presso la segreteria dell'Unione per la relativa istruttoria.

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 51 ATTI REGOLAMENTARI

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio approva i regolamenti previsti dallo Statuto stesso, fatti salvi il regolamento di contabilità e gli indirizzi sul regolamento uffici e servizi che dovranno essere approvati entro sei mesi. La Giunta approva il regolamento entro i successivi due mesi.
2. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti rimangono in vigore, in via transitoria e per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i regolamenti vigenti presso la Comunità montana Valli Taro e Ceno.
3. Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il Consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il Regolamento consiliare vigente presso la Comunità montana Valli Taro e Ceno.

ART. 52 NORME TRANSITORIE

1. Nella prima fase di costituzione dell'Unione e fino all'elezione del Presidente di cui all'art.22,a garanzia della continuità amministrativa, i relativi poteri e le relative facoltà sono esercitate dal Presidente della Comunità montana Valli Taro e Ceno ,fatti salvi i poteri che lo statuto attribuisca ad altri soggetti nella stessa fase.
2. Fatte salve le disposizioni sovraordinate, il Consiglio dell'Unione per il primo anno finanziario delibera il bilancio di previsione non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'Unione stessa.

ART. 53 COSTITUZIONE DELL'UNIONE E RAPPORTI PENDENTI

1. Con l'estinzione della Comunità Montana Valli Taro e Ceno , l'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo alla Comunità stessa e nell'esercizio dei compiti e delle funzioni ad essa conferiti, sulla base della legge vigente.
2. Il Comune già facente parte della Comunità Montana estinta resta obbligato nei confronti dell'Unione, e in particolare:
 - a) per tutte le obbligazioni che, al momento dell'estinzione, non risultino adempiute verso la Comunità montana originaria, derivanti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Comunità montana, ovvero dalle convenzioni o da altri atti di affidamento di funzioni e compiti alla Comunità medesima;
 - b) per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'Unione in qualità di ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha , a qualsiasi titolo, affidato alla Comunità montana, per tutta la durata di detti affidamenti;
 - c) per tutte le altre obbligazioni derivanti dalla successione.
3. Le convenzioni ed i rapporti in essere tra i Comuni aderenti all'Unione e la Comunità montana Valli Taro e Ceno , ivi compresi i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione delle delibere di conferimento all'Unione delle relative funzioni o servizi che ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata.

ART. 54
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni membri.
2. Copia del presente Statuto è affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti all'Unione. Le modifiche statutarie sono pubblicate all'albo pretorio dell'Unione e trasmesse ai Comuni.
3. Lo Statuto e le successive modifiche sono inoltre pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, inserito nella rete telematica regionale, ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.

Allegato 1 previsto dall'art. 6 dello Statuto dell'Unione dei Comuni delle Valli Taro e Ceno – Funzioni conferite all'Unione dei Comuni.

Funzioni di cui all'art.6 c.3

Vincolo idrogeologico.

Forestazione e L.R. 6/1996 (prodotti del sottobosco).

Agricoltura.

Funzioni/Servizi di cui all'art.6 c.4

- 1 Sistemi informatici e tecnologie dell'informazione
- 2 Organizzazione e gestione del personale
- 3 Gestione economica, finanziaria e contabile; controllo di gestione.
- 4 Gestione dei tributi e servizi fiscali
- 5 Gestione unitaria dell'ufficio progettazione, appalti, contratti per l'acquisizione di beni e servizi e lavori pubblici.
- 6 Gestione unificata servizio statistico ed informativo e servizi di e-government.
- 7 Organizzazione dei servizi del settore viabilità ; pubblica illuminazione; trasporto pubblico e servizi connessi.
- 8 Attività istituzionali: controlli di efficienza, efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni ; controlli e poteri sostitutivi previsti dalle norme in materia di procedimento e corruzione.
- 9 Gestione del territorio; pianificazione urbanistica ed edilizia; tutela dell'ambiente e dei vincoli, catasto.
- 10 Edilizia pubblica residenziale.
- 11 Organizzazione e gestione dei servizi di polizia municipale e polizia amministrativa locale.
- 12 Protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi.
- 13 Organizzazione e gestione dei servizi culturali e del settore sportivo.
- 14 Progettazione e gestione del sistema dei servizi attinenti il settore sociale e socio sanitario.
- 15 Progettazione ed organizzazione dei servizi attinenti lo sviluppo economico, gestione attività produttive (Industria, Commercio, Artigianato), Sportello unico telematico delle attività produttive (SUAP) – Progettazione ed organizzazione dei servizi e delle manifestazioni nel campo turistico.
- 16 Organizzazione e gestione dei servizi scolastici; edilizia scolastica.
- 17 Servizio necroscopico e cimiteriale.
- 18 Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.
- 19 Gestione in forma associata dei servizi di controllo, ricovero e custodia della popolazione canina.
- 20 Servizi anagrafici, stato civile ed elettorali.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.